



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **1792** del **05/07/2017**

**Oggetto: Servizio PA Cultura, promozione Economica e Intercultura:
annullamento determinazione 1715/2017 - presa d'atto della relazione
del RUP e della Commissione di gara e annullamento
dell'aggiudicazione della gara di appalto n° 578 dei servizi di Officina
Giovani, Scuola di Musica e Interventi Culturali**

Proponente:

Cultura, Promozione del Territorio e Intercultura

Unità Operativa proponente:

Politiche giovanili e scuola di musica

Proposta di determinazione

n. 2017/641 del 03/07/2017

Firme:

- Cultura, Promozione del Territorio e Intercultura



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;

Richiamato l'obiettivo di P.E.G. cod. 2017/PA01;

Premesso che:

- con determinazione n° 3761/16 venivano approvati gli elementi utili per la determinazione a contrarre, il capitolato di gara e il bando relativi alla gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore relativamente ad alcuni servizi di Officina Giovani, Scuola di Musica e Interventi Culturali, suddivisa in due lotti:
 - Lotto I: importo a base d'asta 374.708,00 per tre anni rinnovabili annualmente o di ulteriori tre anni, compresi euro 1.700,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva di legge
 - Lotto II: importo a base d'asta euro 281.220,00 per tre anni rinnovabili annualmente o di ulteriori tre anni, compresi euro 1.200,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva di legge
- con determinazione n° 3560/16 si era già proceduto ad impegnare la somma necessaria per il finanziamento della gara in oggetto;
- che il RUP è la dr.ssa Rosanna Tocco;

Vista la determinazione n. 201/17 con cui veniva nominata la Commissione giudicatrice;

Visti i verbali relativi all'esperimento della procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da cui risulta la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione e la dichiarazione della stessa da parte del soggetto deputato ad assumere le funzioni del seggio di gara come segue:

- per il I lotto a favore del Consorzio CO&SO
- per il II lotto a favore della Cooperativa Alice

Richiamate le note del 13 aprile 2017 inviate via PEC con le quali è stato richiesto ai concorrenti di aggiornare il DGUE e di indicare, mediante dichiarazione del legale rappresentante, i soggetti su cui compiere le verifiche dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016:

Dato atto che:

- con Determina Dirigenziale n. 1042/2017 veniva disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto a favore del Consorzio CO&SO, risultato prima nella graduatoria;

- la cooperativa Le Macchine Celibi, risultata seconda nella graduatoria di merito, ha proposto ricorso contro il Comune di Prato e nei confronti del Consorzio CO&SO, innanzi al Tribunale



Amministrativo Regionale per la Toscana, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della procedura citata;

- il TAR Toscana sezione I, con ordinanza n° N. 00327/2017, pubblicata il 15 giugno 2017, accoglieva la richiesta di sospensione dell'efficacia della determinazione n° 1042/2017, degli atti di gara e dei relativi verbali della commissione;

- con la citata Ordinanza il Tar dichiarava viziato per difetto di istruttoria e irragionevolezza il giudizio positivo in ordine alla verifica dell'anomalia dell'offerta economica di CO&SO e inaffidabile l'offerta tecnica con riferimento alle attività aggiuntive e collaterali ivi previste;

- alla luce della suddetta ordinanza, con lettera inviata via Pec al Consorzio CO&SO il 16 giugno 2017 si comunicava l'avvio del procedimento amministrativo per l'annullamento d'ufficio ed in via di autotutela di tutti gli atti relativi all'affidamento dell'appalto in oggetto ed in particolare della DD. n. 1042 del 24.04.2017.

- con determinazione n° 1715 del 26 giugno 2017 si disponeva di procedere, ai sensi dell'art.21 nonies, della legge 241/90, all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria disposta con determinazione n° 1042/2017, poiché il mancato annullamento avrebbe potuto determinare un pregiudizio a danno dell'Amministrazione;

Dato atto che solo successivamente all'adozione della sopra citata determina, veniva trasmesso dal Servizio Protocollo al Servizio PA Cultura, Promozione Economica e Intercultura la nota del Consorzio CO&SO (prot. 112621 del 28/06/2017) nella quale venivano espresse le proprie osservazioni in merito all'annullamento in autotutela, facendo riferimento alle valutazioni espresse dalla Commissione di gara nella relazione relativa alla proposta di aggiudicazione della Commissione medesima;

Rilevato conseguentemente di dover procedere all'annullamento della suddetta determinazione n° 1715/2017;

Ritenuto di sottoporre le osservazioni sopra descritte alla valutazione del RUP e della commissione di gara, per fornire le necessarie argomentazioni in risposta a quanto ivi contenuto;

Dato atto che il RUP e la Commissione si sono riuniti in data 03 luglio 2017 alle ore 9;

Vista la conseguente relazione del RUP del 03/07/2017, redatta con il supporto della Commissione di gara, nella quale si esprimono le seguenti considerazioni:

- la memoria di CO&SO ribadisce, per buona parte, le motivazioni già addotte in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta, senza aggiungere alcun elemento innovativo in ordine alla effettiva sostenibilità della stessa.

- così come ritenuto anche dal TAR, la CO&SO non ha fornito elementi attendibili circa lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai parametri ministeriali e buona parte delle attività accessorie risultano economicamente sostenibili solo grazie all'impiego di mano d'opera gratuita;

- sussiste l'interesse pubblico a rivedere l'aggiudicazione disposta nei confronti della suddetta società essendo le sopra indicate criticità idonee a incidere sulla qualità del servizio appaltato.

Ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell'art.21 nonies, della legge 241/90, all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria disposta con determinazione n° 1042/2017, poiché il mancato annullamento potrebbe determinare un pregiudizio a danno dell'Amministrazione;

Valutato l'interesse pubblico ad affidare il servizio aggiudicandolo all'impresa che proponga



una offerta sostenibile ed affidabile

Rilevato di procedere di conseguenza all'avvio della procedura di verifica dell'anomalia nei confronti del partecipante secondo in graduatoria;

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Rosanna Tocco, vista la particolare complessità dell'atto;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.lsg. n. 267/00;

Dato atto che la presente determinazione non comporta implicazioni finanziarie e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio servizi finanziari e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare la narrativa che precede qui intesa come integralmente riportata;
2. di annullare la determinazione n° 1715/2017
3. di prendere atto della relazione della commissione di gara e del Rup, come da verbale depositato agli atti
4. di disporre di conseguenza l'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti del Consorzio CO&SO, disposta con determinazione n° 1042/2017
5. di procedere all'avvio della procedura di verifica dell'anomalia nei confronti del partecipante secondo in graduatoria;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR da parte dei concorrenti entro 30 giorni dalla comunicazione agli stessi del provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione

Firmato da:

TOCCO ROSANNA

codice fiscale IT:TCCRNN58T48E202N

num.serie: 133651393517166163500260333991451157088

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 24/11/2016 al 25/11/2019